



## *Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali della  
regione Lazio

*LORO PEC*

Oggetto: ulteriori contratti di personale docente e collaboratore scolastico per la gestione dell'emergenza epidemiologica – altre indicazioni e informazioni.

### **1. Nessun errore nell'assegnazione dei fondi**

Numerose scuole chiedono se siano vere le notizie di errori nell'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 dovute a presunti errori nella liquidazione degli stipendi dei docenti e dei collaboratori, e se occorra conseguentemente interrompere la stipula dei contratti.

La stipula dei contratti può proseguire, secondo necessità e nel limite delle risorse assegnate con il proprio decreto 22 ottobre 2020, n. 1211. Le assegnazioni sono state effettuate in base alla corretta liquidazione degli importi stipendiali effettuata dal servizio NoiPA del Ministero dell'economia e delle finanze in qualità di ordinatore secondario di spesa.

### **2. Conseguenze sui contratti del passaggio alla DDI per il 75%**

Le scuole secondarie di secondo grado che abbiano già sottoscritto i contratti di supplenza breve con i collaboratori scolastici non dovranno rescinderli nemmeno a seguito del passaggio alla didattica digitale integrata per i tre quarti dell'orario.

Infatti, a seguito di novità legislative introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, non è più prevista la risoluzione di diritto dei contratti in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.



*Ministero dell'istruzione*

Ufficio scolastico regionale per il Lazio  
Direzione generale

### **3. Sospensione della stipula di nuovi contratti al secondo ciclo**

In conseguenza del passaggio alla didattica digitale integrata per i tre quarti dell'orario, le scuole secondarie di secondo grado devono provvedere a una nuova valutazione del loro fabbisogno di collaboratori scolastici.

Ove il nuovo fabbisogno risulti inferiore ai contratti disponibili ai sensi del citato decreto n. 1211 del 2020, dovrà essere sospesa la stipula di nuovi contratti. Si ribadisce, invece, che i contratti già sottoscritti non devono essere risolti, né di diritto né per impossibilità sopravvenuta, per precisa volontà legislativa.

Il direttore generale

*Rocco Pinneri*